

## **Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.**

### CAP. 5: Richiesta di emissione del decreto di espropriazione definitiva e contestuale richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.

#### **• RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA (Art. 13 L. 22 ottobre 1971 n. 865).**

L'Ente espropriante chiede alla Provincia l'emissione del **decreto di espropriazione definitiva** allegando la seguente documentazione<sup>1</sup>:

- attestazione del Comune dell'avvenuta comunicazione alle ditte interessate, nonché dell'avvenuta affissione all'albo pretorio, dell'ordinanza di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio;
- quietanze originali dei depositi effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- copia della **visura catastale**;
- copia del **tipo di frazionamento**;
- eventuale **copia di atto di proprietà o di successione**.

▶ Emesso il decreto, a cura dell'Ente espropriante, si devono eseguire le seguenti operazioni:

- registrazione e **trascrizione** del decreto medesimo presso il competente **Ufficio dei Registri Immobiliari**, entro **15 giorni** dalla data di emissione del medesimo;
- notificazione agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili;
- affissione del decreto medesimo all'**albo comunale e provinciale**.

▶ Il decreto viene comunicato, a cura della Provincia di Padova, alla Regione Veneto.

▶ L'Ente espropriante deve provvedere alla **voltura catastale** dei beni oggetto di espropriazione.

▶ Inoltre viene data comunicazione anche ai consorzi di bonifica competenti allegando copia del decreto e tipo di frazionamento.

#### **• DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO (Artt. 15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865).**

Contestualmente all'emissione del decreto di espropriazione, la Provincia chiede alla Commissione Provinciale la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio.

La Commissione Provinciale Espropri, istituita in ogni Provincia, è composta dal

---

<sup>1</sup> Cfr. fac-simile allegato n.5.

Presidente della Provincia (o da un suo delegato), che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile (o da un suo delegato), dal Presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia (o da un suo delegato), nonché da due esperti, nominati dalla Regione, in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa. Tale Commissione determina ogni anno il valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

La Commissione Provinciale, inoltre, su richiesta della Provincia (o della Prefettura in ipotesi di espropri a rilevanza statale), determina l'indennità definitiva di espropriazione; quindi, provvede a comunicarla all'Ente espropriante e, per conoscenza, alla Provincia.

- ▶ L'Ente espropriante, quindi, è tenuto a:
  - notificare la **relazione di stima** della Commissione Provinciale agli **espropriati** nelle forme degli atti processuali civili;
  - depositare la stima nella Segreteria del Comune territorialmente interessato;
  - rendere noto l'avvenuto deposito mediante **avviso** da affiggere all'**albo comunale e provinciale**.